

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 12 **DEL** 20/03/2020

Proposta N° 15 del 20/03/2020

OGGETTO	:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 8.3.2020, 9.3.2020 E 11.3.2020 IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ED ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 ed 11 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute:

RICHIAMATI l'art. 2 del D.P.C.M. del 9 marzo u.s. che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, lettera d), del D.P.C.M. del giorno 8 marzo, secondo il quale lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un (1) metro;

ATTESO che i controlli disposti hanno accertato che lo svolgimento di attività fisica all'aperto costituisce motivo di aggregazione per il quale non risulta possibile poter garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologi che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza sanitaria, di dover perseguire e porre in atto ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone motivate unicamente dallo svolgimento di attività sportiva o motoria ovvero per la gestione degli animali domestici;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano la legittimazione all'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale l'attività

sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico in quanto ciò non risponde a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato nonchè di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

VISTO l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale quanto segue:

- di vietare lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale ad eccezione dei soggetti in possesso di idonea prescrizione medica che autorizzi tali attività;
- di limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari nel raggio di quattrocento metri (mt.400), fatto salvo il raggiungimento dell'area cani più vicina secondo il percorso più breve.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimarrà in vigore fino al 03 aprile 2020 e, comunque, per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid -19.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- la trasmissione :
 - al Sig. Prefetto della Provincia di Verona;
 - al Comandante della Polizia Locale;
 - alla Stazione di Comando dei Carabinieri di Bussolengo.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni (60) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (120) dalla pubblicazione all'albo pretorio on -line.

BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA